



*Conferenza Zonale Altavaldelsa*

# REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA Zona Alta Valdelsa

Rev. marzo 2026

## Sommario

|                                                                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>TITOLO I - CONTENUTO.....</b>                                                                          | <b>3</b> |
| Art. 1 – Oggetto.....                                                                                     | 3        |
| Art. 2 – Classificazione dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia.....                                 | 3        |
| <b>TITOLO II - IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA NELLA<br/>ZONA ALTA VALDELSA.....</b> | <b>4</b> |
| Art. 3 – Definizione.....                                                                                 | 4        |
| Art. 4 – Finalità del sistema integrato dei servizi.....                                                  | 5        |
| Art. 5 - Programmazione delle attività.....                                                               | 5        |
| Art. 6 – Criteri di accesso e iscrizioni.....                                                             | 6        |
| <b>TITOLO III - AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO.....</b>                                                  | <b>6</b> |
| Art. 7 - Ambito di applicazione.....                                                                      | 6        |
| Art. 8 - Regime di autorizzazione e accreditamento.....                                                   | 6        |
| Art. 9 – Soggetti interessati.....                                                                        | 7        |
| Art. 10 - Requisiti generali e procedimento di autorizzazione.....                                        | 7        |
| Art. 11 - Requisiti generali e procedimento per l’accreditamento.....                                     | 9        |
| Art. 12 - Commissione zonale multiprofessionale.....                                                      | 10       |
| Art. 13 - Rapporto fra Comune e servizi accreditati: le convenzioni.....                                  | 10       |
| Art. 14 - Funzioni di vigilanza e controllo.....                                                          | 11       |

## TITOLO I - CONTENUTO

### Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, nel quadro delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 e 4 bis della Legge Regionale n. 32 del 26 luglio 2002 e ss. mm. e ii “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e di cui al Titolo III del DPGR n. 41/R del 30 luglio 2013 e ss. mm. e ii. disciplina il funzionamento del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia presenti nel territorio della Zona Alta Valdelsa.
2. I Titoli I, II, III e IV del presente Regolamento contengono indicazioni e procedure condivise da tutti i Comuni della Zona Alta Valdelsa.
3. Il presente regolamento, approvato con deliberazione n. 1 del 31/03/2026 da parte della Conferenza Educativa e dell’Istruzione della Zona Alta Valdeslsa, ha vigore nell’intero territorio della Zona, in ragione e per conseguenza delle decisioni in tal senso assunte dagli Organi Consiliari del Comune di Poggibonsi (delibera C.C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.), del Comune di Colle di Valdelsa (delibera C.C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.), del Comune di San Gimignano (delibera C.C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.), del Comune di Casole Valdelsa (delibera C.C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.), del Comune di Radicondoli (delibera C.C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.).

### Art. 2 – Classificazione dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutti i servizi ricompresi nel sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia, indipendentemente dalla loro localizzazione all’interno della Zona e dalla loro forma di titolarità e gestione, così come definiti dall’art.2 del Regolamento regionale 41/R del 30 luglio 2013 e ss. mm. e ii. e in particolare ai seguenti servizi:
  - a) nido d’infanzia;
  - b) servizi integrativi per la prima infanzia, così articolati:
    - 1) spazio gioco;
    - 2) centro per bambini e famiglie;
    - 3) servizio educativo in contesto domiciliare;
2. I servizi educativi di cui al comma 1, lettera a), e lettera b), numeri 1) e 2) possono essere realizzati anche nei luoghi di lavoro pubblici e privati, nonché nelle immediate vicinanze degli stessi, da parte di uno o più soggetti pubblici o privati per accogliere prioritariamente i figli dei lavoratori dipendenti, che hanno diritto alla frequenza, indipendentemente dall'eventuale cessazione del rapporto di lavoro del genitore, fino al passaggio alla scuola dell'infanzia.

3. Il sistema integrato dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia si compone dei servizi:
  - a) a titolarità e gestione diretta da parte dei Comuni;
  - b) a titolarità pubblica e gestione indiretta, mediante affidamento a privati;
  - c) a titolarità e gestione privata.
4. Tutti i servizi pubblici e privati garantiscono la qualità del servizio educativo attraverso la centralità del progetto pedagogico e del progetto educativo.
5. Non sono ricompresi nella classificazione dei servizi educativi per la prima infanzia e non fanno parte del sistema integrato, di cui al presente articolo comma 1, i servizi ricreativi o di custodia, comunque denominati (di cui all'art.4, comma 5 della LRT 32/2002), ubicati in locali o spazi situati all'interno di strutture, comprendenti quelle che hanno finalità di tipo commerciale ed attrezzati per consentire alle bambine e ai bambini attività di gioco con carattere di temporaneità e occasionalità. Questi servizi devono assicurare il rispetto delle norme vigenti relative alla sicurezza e alla salute delle bambine e dei bambini, e non possono, in alcun caso, accogliere bambine e bambini fino al compimento dei tre anni.

## TITOLO II - IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA NELLA ZONA ALTA VALDELSA

### Art. 3 – Definizione

1. Il sistema integrato dei servizi alla prima infanzia nella Zona Alta Valdelsa si muove nella direzione di una politica di interventi di rete in grado di offrire risposte non frammentarie che affrontino globalmente i bisogni e le aspettative di ciascuna bambina e bambino e delle famiglie.
2. I servizi educativi per la prima infanzia della Zona Alta Valdelsa costituiscono un sistema integrato che promuove raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche pubbliche e private presenti sul territorio, con i servizi culturali, sociali e sanitari nonché con le altre istituzioni e agenzie le cui attività riguardano l'infanzia.
3. La Conferenza Zonale per l'educazione e l'istruzione intende creare una forte integrazione tra servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati attraverso la valorizzazione di tutte le realtà operanti sul territorio e a tal fine definire alcuni strumenti di promozione e supporto del sistema quali l'individuazione di forme di gestione dei servizi, la formazione e le funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi, comunale e zonale.

## Art. 4 – Finalità del sistema integrato dei servizi

1. I servizi alla prima infanzia tendono alla realizzazione delle seguenti finalità:
  - a) offrire opportunità educative a tutte le bambine e ai bambini, consentendo esperienze di relazione e di apprendimento in un contesto significativo;
  - b) favorire la stretta integrazione con le famiglie, riconosciute come co-protagoniste nel progetto educativo dei servizi, portatrici dei diritti all'informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi stessi, garantendo la costituzione di organismi di partecipazione denominati consigli dei servizi (di cui all'art. 4 DPGR 41/R 2013). Ne fanno parte i coordinatori gestionali e pedagogici, i rappresentanti degli uffici Servizi Educativi e i rappresentanti dei nidi e dei genitori. I consigli si riuniscono almeno tre volte all'anno.
  - c) contribuire alla realizzazione di pari opportunità fra uomini e donne incentivando le responsabilità genitoriali fra padri e madri;
  - d) contribuire ad armonizzare i tempi di vita e i tempi di lavoro dei genitori;
  - e) diffondere nella comunità informazioni e conoscenze che contribuiscono ad accrescere la consapevolezza sui diritti di cittadinanza delle bambine e dei bambini e più in generale sulla cultura dell'infanzia;
  - f) contribuire a prevenire e recuperare precocemente eventuali disagi sul piano fisico, psicologico e socioculturale.
2. Tutti i Comuni della Zona Alta Valdelsa sostengono, come principio educativo comune, che i servizi alla prima infanzia sono un bene comune del territorio che li ospitano e devono avere come obiettivo primario e irrinunciabile il rispetto dei diritti delle bambine e dei bambini, dei loro bisogni in relazione ai loro ritmi di vita, alle loro esigenze di spazi anche individuali, di socializzazione e di autonomia, ricercando e garantendo l'equilibrio con i bisogni dei genitori; riconoscono e garantiscono il diritto e il ruolo di cittadinanza alle bambine e ai bambini e le loro competenze che rappresentano una preziosa risorsa per la comunità in cui vivono.

## Art. 5 - Programmazione delle attività

1. I Comuni della Zona Alta Valdelsa si impegnano a promuovere, in una logica di sistema integrato, quanto segue:
  - a) scambio di esperienze;
  - b) la formazione permanente del personale operante nei servizi e percorsi di formazione congiunta per educatori dei servizi educativi per la prima infanzia e insegnanti della scuola dell'infanzia e del personale ausiliario; l'innovazione, la sperimentazione e la qualificazione dei servizi, anche attraverso l'analisi della documentazione e lo scambio e il confronto fra le esperienze dei diversi territori;
  - c) definizione di strumenti comuni per la valutazione di qualità dei servizi;

- d) una progettualità coerente, con particolare riferimento alla costruzione di percorsi di continuità verticale tra servizi educativi e scuole dell'infanzia, finalizzati anche alla costituzione di Poli per l'Infanzia e percorsi di continuità orizzontale;
- e) funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico rispondenti agli art. 6, art.7, art.8 del DPGR 41/R 2013 e ss.mm.ii.;

## Art. 6 – Criteri di accesso e iscrizioni

1. L'anno educativo è compreso tra il mese di settembre e quello di agosto dell'anno successivo.
2. I servizi educativi che rientrano nel sistema pubblico dell'offerta, composto dai servizi a titolarità pubblica e da quelli a titolarità privata accreditati e convenzionati ai sensi degli articoli 51 e 52 del DPGR 41/R 2013 e ss. mm. ii., adottano criteri di accesso predeterminati e pubblici;
3. Il termine per l'iscrizione ai servizi che rientrano nel sistema pubblico dell'offerta è fissato dai comuni entro il 30 aprile, ferma restando la facoltà, da parte del servizio, di accogliere iscrizioni successivamente a tale data.
4. Con deliberazione della Giunta regionale può essere prevista una scadenza successiva a quella del 30 aprile.
5. Qualora durante l'anno educativo risultassero dei posti vacanti, in assenza di lista d'attesa, ogni servizio educativo potrà provvedere con nuove iscrizioni integrative a copertura dei posti bambino disponibili, nelle modalità che ritiene più opportune.
6. È garantita la continuità della frequenza al servizio anche nel caso in cui, durante il periodo di iscrizione, alle bambine e ai bambini venga riconosciuta una disabilità, compresi i disturbi del neuro sviluppo. I servizi educativi, in conformità con i principi di inclusione e pari opportunità, sono tenuti ad adottare le misure necessarie per assicurare la permanenza del bambino, garantendo il supporto educativo adeguato e il coordinamento con i servizi specialistici competenti.

## TITOLO III - AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO

### Art. 7 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutti i servizi ricompresi nel sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia, così come definiti dal precedente art. 2 del presente Regolamento indipendentemente dalla loro localizzazione e dalla loro forma di titolarità e gestione.

## Art. 8 - Regime di autorizzazione e accreditamento

1. La realizzazione e lo sviluppo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia si fonda sulla prospettiva della diversificazione e qualificazione dell'offerta nel quadro del regolato rapporto tra pubblico e privato nella gestione dei servizi.
2. Il Comune, secondo quanto previsto dalla LRT n.32/2002 e dal relativo Regolamento attuativo 41/R del 30 luglio 2013 e ss. mm. e ii., mediante l'attivazione di procedure di autorizzazione e di accreditamento, svolge i compiti di indirizzo, di promozione e di vigilanza di cui ai successivi articoli.
3. L'avvio, la modifica dell'operatività o la cessazione di un servizio educativo sono disciplinati dalle normative vigenti in materia di autorizzazione e accreditamento. Il Comune, nell'ambito delle proprie funzioni di regolazione e vigilanza, definisce le modalità e i criteri per la gestione di tali processi, garantendo il rispetto dei requisiti di qualità, accessibilità e sostenibilità del servizio, anche attraverso il monitoraggio continuo e il supporto agli enti gestori che sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione.
4. Per i servizi educativi a titolarità di soggetti privati l'autorizzazione al funzionamento costituisce condizione per l'accesso del servizio educativo al mercato dell'offerta.
5. L'accREDITAMENTO costituisce condizione perché un servizio educativo a titolarità di soggetti privati possa accedere al mercato pubblico dell'offerta e a contributi pubblici.
6. I servizi educativi a titolarità comunale possiedono ex lege i requisiti previsti per l'accREDITAMENTO e possono accedere ai contributi di cui al comma 2.

## Art. 9 – Soggetti interessati

1. I soggetti privati titolari di servizi educativi per la prima infanzia sono tenuti a ottenere il rilascio del provvedimento di autorizzazione al funzionamento per i propri servizi prima dell'inizio della loro attività e, successivamente, in tutti i casi in cui avvengano modifiche.
2. Gli stessi soggetti hanno facoltà di richiedere per i loro servizi, anche contestualmente all'autorizzazione al funzionamento, l'accREDITAMENTO. A questo scopo, si sottopongono alla verifica degli ulteriori requisiti previsti e, nel caso del conseguimento di un provvedimento con esito favorevole, acquisiscono la possibilità di accedere ai contributi pubblici.

## Art. 10 - Requisiti generali e procedimento di autorizzazione

1. Il soggetto titolare di un servizio educativo presenta domanda di autorizzazione allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune in cui intende esercitare l'attività.

2. La richiesta di autorizzazione al funzionamento contiene l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento, nonché dai regolamenti comunali, con particolare riferimento a:
  - a) standard dimensionali e caratteristiche della struttura;
  - b) ricettività della struttura, rapporti numerici fra operatori e bambini, sistema di rilevazione delle presenze giornaliere; si precisa che il personale ausiliario operante nel nido d'infanzia è numericamente adeguato ai diversi compiti da svolgere e deve collaborare con il personale educativo. Tenendo conto delle caratteristiche organizzative e gestionali, il rapporto numerico tra personale ausiliario e numero dei bambini è stabilito (con atto della Conferenza Zonale n.1 del 14 maggio 2024) in almeno n° 1 ausiliario per 4h (anche frazionate) al giorno per ogni "unità funzionale" di 25 bambini.
  - c) titoli di studio e requisiti di onorabilità degli educatori e del personale ausiliario assegnato al servizio e corretta applicazione agli stessi della relativa normativa contrattuale;
  - d) rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, antisismica, di tutela della salute e della sicurezza e della sicurezza alimentare; assicurando il rispetto delle norme vigenti relative alla sicurezza e alla salute delle bambine e dei bambini
  - e) progetto pedagogico, progetto educativo e carta dei servizi servizio redatti in coerenza quanto previsto dal Regolamento Regionale 41/R/2013 e dagli orientamenti per i servizi educativi per l'infanzia, di cui al decreto ministeriale 24 febbraio 2022, n. 43 (Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65)
3. La modulistica in materia di autorizzazioni è approvata con decreto del dirigente della competente struttura della Giunta regionale.
4. L'autorizzazione al funzionamento è rilasciata entro il termine di sessanta giorni, scaduto il quale la richiesta si intende accolta.
5. Ogni variazione dei requisiti dichiarati ai fini dell'autorizzazione, di cui al comma 2, viene comunicata entro i successivi trenta giorni al SUAP competente, per la valutazione del mantenimento dei requisiti stessi.
6. L'autorizzazione al funzionamento ha durata per i tre anni educativi successivi a quello durante il quale viene rilasciata ed è sottoposta a rinnovo negli stessi termini.
7. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione al funzionamento, il titolare del servizio, entro il termine del mese di febbraio dell'ultimo anno educativo di durata dell'autorizzazione stessa, presenta al SUAP competente:
  - a) la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che attesta della permanenza dei requisiti dell'autorizzazione già concessa;

- b) la domanda di rinnovo per l'autorizzazione, nel caso di variazione dei requisiti posseduti con riferimento all'autorizzazione in corso di validità.
- 8. Il comune territorialmente competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, può convocare una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

## Art. 11 - Requisiti generali e procedimento per l'accreditamento

- 1. Il soggetto titolare di un servizio educativo presenta domanda di accreditamento al SUAP del comune in cui intende esercitare l'attività oppure, in caso di servizi già autorizzati, in cui il servizio ha sede.
- 2. La richiesta di accreditamento contiene l'attestazione del possesso dell'autorizzazione al funzionamento e può essere presentata contestualmente alla richiesta di autorizzazione al funzionamento.
- 3. Il soggetto richiedente l'accreditamento assicura altresì:
  - a) un programma annuale di formazione degli educatori per un minimo di venticinque ore di cui sia possibile documentare l'effettiva realizzazione e che trovi riscontro all'interno dei contratti individuali degli educatori stessi; partecipazione nell'ambito di tale programma a percorsi formativi di aggiornamento, ove presenti, promossi dal coordinamento zonale;
  - b) l'attuazione delle funzioni e delle attività di cui all'articolo 6 RR 41/R/20, svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio previsti dall'articolo 15 RR 41/R/2013;
  - c) l'adesione ad iniziative e scambi con altri servizi della rete locale anche promossi dal coordinamento zonale;
  - d) l'adozione di strumenti per la valutazione della qualità, ivi compreso il sistema di qualità elaborato dalla Regione, e di sistemi di rilevazione della soddisfazione dell'utenza;
  - e) la disponibilità ad accogliere bambini portatori di disabilità o di disagio sociale segnalati dal servizio sociale pubblico anche in temporaneo soprannumero;
  - f) la conformità ai requisiti di qualità definiti dai comuni per la rete dei servizi educativi comunali;
  - g) ulteriori requisiti previsti dai comuni per la rete dei servizi educativi del loro territorio.
- 4. L'accreditamento è rilasciato entro il termine di trenta giorni, scaduto il quale la richiesta si intende accolta. Nel caso in cui la domanda di accreditamento sia presentata contestualmente alla richiesta di autorizzazione al funzionamento, tale termine ha durata massima pari a sessanta giorni.
- 5. Ogni variazione dei requisiti dichiarati ai fini dell'accreditamento, di cui al comma 3, viene comunicata entro i successivi trenta giorni al SUAP competente, per la valutazione del mantenimento dei requisiti stessi.

6. L'accreditamento ha durata per i tre anni educativi successivi a quello durante il quale viene rilasciato.
7. Ai fini del rinnovo dell'accreditamento, il titolare del servizio, entro il termine del mese di febbraio dell'ultimo anno educativo di durata dell'accreditamento stesso, presenta al SUAP competente:
  - a) la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 445/2000, che attesta della permanenza dei requisiti dell'accreditamento già concesso;
  - b) la domanda di rinnovo per l'accreditamento nel caso di variazione dei requisiti posseduti con riferimento all'accreditamento in corso di validità.
8. La modulistica in materia di accreditamento è approvata con decreto del dirigente della competente struttura della Giunta regionale.

## Art. 12 - Commissione zonale multiprofessionale

1. Per la verifica dei requisiti previsti per l'autorizzazione al funzionamento anche in fase di rinnovo con variazioni, la conferenza zonale costituisce una commissione multiprofessionale, con competenze pedagogiche, tecniche e sanitarie, coordinata dal referente pedagogico individuato dalla stessa conferenza zonale.
2. Nel caso di accreditamento contestuale all'autorizzazione, i relativi procedimenti si realizzano con il supporto della commissione multiprofessionale.
3. La stessa Commissione – convocata in forma ridotta – realizza l'istruttoria valutativa nei procedimenti di accreditamento.

## Art. 13 - Rapporto fra Comune e servizi accreditati: le convenzioni

1. Il Comune nell'ambito delle scelte operate in relazione alla consistenza dell'offerta dei servizi educativi per la prima infanzia, può stipulare rapporti convenzionali con i servizi privati accreditati attivi nel territorio della Zona Alta Valdelsa.
2. I rapporti convenzionali di cui al precedente comma stabiliscono:
  - a) la quota di posti (parziale o totale) riservata al Comune se prevista;
  - b) le forme di gestione delle ammissioni, attingendo dalla graduatoria comunale oppure da altra graduatoria formata secondo i criteri determinati e utilizzati dal Comune;
  - c) il sistema di partecipazione degli utenti ai costi di gestione;
  - d) gli oneri a carico del Comune;
  - e) le modalità di monitoraggio e verifica dell'attività educativa svolta;
  - f) le forme di rendicontazione a carico del servizio convenzionato;
  - g) tutti gli ulteriori elementi valutabili come utili allo sviluppo efficace del rapporto e al conseguimento degli obiettivi di qualità gestionale e educativa.

## Art. 14 - Funzioni di vigilanza e controllo

1. Il Comune in cui hanno sede le strutture autorizzate e accreditate vigila sul funzionamento dei servizi educativi presenti sul loro territorio mediante almeno due ispezioni annuali senza preavviso, al fine di verificare il benessere dei bambini e l'attuazione del progetto pedagogico ed educativo del servizio. Le ispezioni hanno l'obiettivo di garantire il monitoraggio e il miglioramento continuo dei servizi del proprio territorio. A tal fine i rappresentanti dell'Amministrazione Comunale, i rappresentanti del coordinamento pedagogico Zonale o loro delegati, opportunamente identificabili, hanno libero accesso presso le strutture.
2. Le aziende USL svolgono funzioni di vigilanza e controllo dei servizi educativi presenti sul loro territorio nell'ambito della verifica delle materie di propria competenza.
3. Qualora il soggetto titolare o gestore non consenta al comune le ispezioni o il monitoraggio dei servizi, quest'ultimo provvede alla sospensione dell'autorizzazione o dell'accreditamento.
4. Qualora, nell'esercizio delle competenze di vigilanza di cui al comma 1 i comuni rilevino la perdita dei requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione o dell'accreditamento, provvedono, previa diffida per l'adeguamento, alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento.
5. Il comune, anche avvalendosi del sistema informativo regionale, informa la Regione dei provvedimenti di revoca di autorizzazione e di accreditamento adottati. La revoca dell'accreditamento comporta la decadenza dei benefici economici eventualmente concessi.
6. Qualora il comune accerti la presenza di un servizio educativo privo dell'autorizzazione al funzionamento, dispone con effetto immediato la cessazione dell'attività.